



Comune di Torrita Tiberina

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Data Delibera: 26/11/1998

Numero Delibera: 57

Data entrata in vigore: 01/01/1999

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo: Approvazione delle norme regolamentari per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

Note: 1

N° articoli: 13

Art. 1

VERSAMENTI

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari per i quali viene effettuato il versamento.

L'imposta può essere corrisposta mediante versamento diretto al Concessionario della Riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune.

Art. 1 Bis

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE¹

Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare del diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 2 Km.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992, ivi compresa

¹ Articolo inserito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 in data 10.02.2001.

la determinazione di ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti dallo stesso decreto legislativo. Resta altresì fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale traducendosi per questo aspetto l'agevolazione di cui al comma 1, nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivise adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo Comune è soggetto attivo di imposta ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992, ed hanno effetto con riferimento all'anno d'imposta 2001.

Art. 2

ACCERTAMENTI CON ADESIONE

E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19.6.1997 n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.

Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il Funzionario responsabile di cui all'art. 11 comma, 4 del D.Lgs. 504/92.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio. 4. L'istituto si applica solo per gli accertamenti controvertibili.

Art. 3

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Il Responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica dell'accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati: a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione; b) il giorno l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il Responsabile del servizio disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

Art. 4

PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione del contribuente può essere definito anche da un solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 5

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato.

Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta è ridotta ad un quarto.

Art. 6

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento, con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 18 C con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Le somme dovute possono essere , versate a richiesta del contribuente anche ratealmente, in un massimo di n. 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.

Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

Non è richiesta la prestazione di garanzia.

In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente: a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione; b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata. 6. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs, 504/92.

Art. 7

PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

La definizione si perfeziona con il versamento.

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Con decreto Sindacale è designato un Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 9

COMPENSO INCENTIVANTE IL PERSONALE ADDETTO

In relazione al disposto dell'art. 59 comma 1 lettera p) del D.Lgs. 446/97 è istituito, in questo comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi, un fondo speciale.

Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi, determinata con delibera di Giunta Comunale.

Le somme di cui ai commi precedenti saranno ripartite: a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio Tributi; b) per l'arredamento dell'Ufficio, c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto.

La ripartizione delle somme, nonché la liquidazione dei compensi saranno disposti dal Responsabile del Servizio.

Art. 10

DISPOSIZIONI FINALI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari sono abrogate tutte le norme regolamentari contrastanti.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

Le presenti norme regolamentari entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo alla loro approvazione vengono comunicate, unitamente alla deliberazione di approvazione, al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla esecutività e sono rese pubbliche mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 12

RINVIO DINAMICO

Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali o regionali.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Per quanto non disposto dalle norme regolamentari approvate, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.